

XIX.

TORNATA DEL 23 MARZO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi* — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* (N. V, VII, VIII, IX, XIX. Documenti) — *Il senatore Colonna Fabrizio, relatore, riferisce sui titoli dei senatori Del Mayno, Guala, Racioppi, Pignatelli, Quigini-Puliga e De Martino* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari »* — *Il senatore Mezzanotte, relatore, fa alcune raccomandazioni al ministro delle finanze, il quale gli risponde brevemente. Dopo di che l'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del Casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti »* — *Risultato di votazione* — *Si approvano sei disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni* — *Giuramento dei senatori De Martino e Pignatelli* — *Si approvano altri quattro disegni di legge per eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni* — *Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casalmaggiore) »* — *Parlano nella discussione generale i senatori Codronchi, relatore, Paternostro e Buonamici* — *Si procede poi alla discussione e votazione dei due articoli del disegno di legge che risultano non approvati* — *Presentazione di un progetto di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti Giovanni, Municchi e Niccolini* — *Votazione a scrutinio segreto e suo risultato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, e delle finanze ed il sottosegretario di Stato per il tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 44. Il Sindaco di Roma trasmette copia di una deliberazione in data 13 marzo corrente, con la quale il Consiglio comunale, in ordine al disegno di legge " Provvedimenti per l'esercizio della caccia " fa voti perchè il diritto di cacciare sui latifondi incolti ed aperti, rimanga integro.

« 45. L'avvocato Calizzo Giovazzi di Bergamo trasmette una relazione nella quale sono esposti i desideri dell'Unione dei Cacciatori ed Uccellatori bergamaschi in ordine del disegno di legge " Provvedimenti per l'esercizio della caccia ".

« 46. I Giudici conciliatori di Filettino, Su-

pino, Cerro al Volturno, Rio Marina, Tarzo e Farnese fanno voti al Senato perchè in occasione della prossima discussione riguardante l'esercizio delle Strade ferrate sia ai Giudici conciliatori concessa la riduzione di prezzo nei viaggi come agli impiegati dello Stato ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi fatti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. J. De Casamichela di Torino: *De Heremocrate Siracusanorum Imperatore. Eiusque Rebus Gestis*;

Il rettore della Regia Università di Perugia: *Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Serie III, 1904, vol II, fasc. 3 e 4;

Il Regio Corpo delle Miniere, Roma: *Catalogo della Biblioteca dell'ufficio geologico* (5° Supplemento 1902-1903);

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Bollettino delle casse di risparmio ordinarie* (Situazione al 30 giugno 1904);

Il prof. Raffaele Gurrieri di Bologna: *L'Università italiana* (Rivista dell'istruzione superiore, anno III, 1904);

L'avv. Lare Marghinotti di Sassari: *Il protettorato internazionale nella sua natura giuridica*;

Il procuratore generale della Corte d'appello di Torino, Angelo Garelli: *Relazione statistica sull'amministrazione della giustizia nel distretto di quella Corte d'appello*, anno 1904;

Il presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova: *Atti e memorie di quella R. Accademia* (Anno CCCLXIII, 1903-904, nuova serie, vol. XX);

Il presidente dell'Accademia Pontaniana, Napoli: *Atti di quell'Accademia* (vol. XXXIV, serie II, vol. XXXIV, serie II, vol. IX);

Il ministro dei lavori pubblici, Roma: *Relazione sull'esercizio delle strade ferrate italiane per l'anno 1902*;

Il sig. A. L. Angelelli di Firenze: *L'abbazia e l'isola di Montecristo*. Memorie da documenti.

Il dott. Pietro Sella di Biella: *Statuta communis Bugelle et documenta adiecta* (I. Statuta);

Il presidente della Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria dall'8 agosto al 26 novembre 1904* (vol. 99);

Il direttore generale dell'Istituto italiano di Credito fondiario, Roma: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1904*;

Il prof. cav. Corrado Sipione di Roma:

1. *Sul progresso della scienza archeologica*;
2. *Sull'agricoltura, ovvero il vangelo della ricchezza*;

Il presidente del Comitato italiano pel valico del Sempione, Milano: *Relazione finale pel valico ferroviario del Sempione*;

Il rettore della R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1904-905*;

Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana, Roma: *Bollettino dell'Associazione per il soccorso ai malati feriti in guerra* (dicembre 1904, n. 19);

Il Municipio di Roma: *Resoconto di quella Amministrazione comunale dal 1° gennaio 1900 al 30 giugno 1904*;

Il Municipio di Bergamo: *Atti di quel Consiglio comunale*, Fasc. XI-IV, Anno 1903-904;

I signori prefetti delle provincie di Rovigo, Reggio Calabria e Brescia: *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per gli anni 1902, 1903 e 1904*;

Il sig. Giuseppe Damiani di Lampedusa: *Il domicilio coatto. Colonia di Lampedusa*;

Il direttore del Regio Istituto orientale di Napoli: *Memorie di quel Regio Istituto* (Fasc. I, anni scolastici 1900-901 a 1903-904);

Il prof. Alessandro Chigi di Bologna:

1. *Osservazioni sull'alimentazione dei nidacei del passerc*;

2. *Intorno al progetto di legge sulla caccia*;

Il ministro della marina, Roma: *Annuario ufficiale della R. marina per l'anno 1905*;

La signora Eugenia Codronchi-Argeli, Roma: *Per un monumento a Dante in Roma* (gennaio 1905).

I signori ingegneri Pio e Marcello Piacentini e il dott. Giuliano Bonazzi di Firenze: *Di un edificio per la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze* (progetto e relazione);

Il cav. Augusto Casciani di Roma: *In memoria di Giuseppe Zanardelli* (Discorso pro-

nunziato in Campidoglio il 14 marzo 1904 da Tommaso Villa);

Il prefetto della provincia di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1904*;

Il dott. Giuseppe Travali, archivista di Stato, Palermo: *Sequestro di posta francese in Messina nel 1798*;

Il ministro del tesoro, Roma: *Relazione del direttore generale alla Commissione di Vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione del debito pubblico per l'esercizio dal 1º luglio 1903 al 30 giugno 1904*;

La signora Fanny Ottolenghi Finzi, di Asti: « *Scritti e discorsi di Salvatore Ottolenghi* » (esemplare n. 176);

Il dott. Giovanni Graziani di Chiavenna: *La emigrazione italiana nella repubblica Argentina*.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. V, VII, VIII, IX, XIX - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Signori senatori. Con Regio decreto 4 marzo 1905 per la categoria XIV dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del regno Del Mayno, conte Luchino, tenente generale dal 13 gennaio 1895.

Esaminata la regolarità del titolo e degli altri requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione è venuta all'unanime voto di proporvi la sua convalidazione.

Con R. decreto 4 marzo 1905 il duca di Terranova, Giuseppe Pignatelli veniva nominato senatore del Regno per la categoria III dell'articolo 33 dello Statuto.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e coesistendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti ha l'onore di proporvene la convalidazione.

Con Regio decreto 4 marzo 1905 per il titolo della categoria XV art. 33 dello Statuto furono nominati senatori del Regno: Guala avv. Carlo, consigliere di Stato dal 27 novembre del 1890; Racioppi Giacomo, pure consigliere di Stato dal 17 maggio 1896.

Trovati regolari i titoli e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, la vostra Commissione è venuta ad unanimità di voti nella deliberazione di proporre al Senato la loro convalidazione.

Per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, con Regio decreto del 4 marzo anno corrente, veniva nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Quigini Puliga Carlo Alberto.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e l'esistenza degli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti ha l'onore di proporvene la convalidazione.

Con Regio decreto in data 4 marzo anno corrente, per la categoria 3ª dell'articolo 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno il signor Giacomo De Martino.

La vostra Commissione, avendo accertato che il De Martino fu deputato per le legislature XVII-XVIII, XX e XXI e cioè per due di più di quelle volute dalla ricordata categoria terza e concorrendo in lui gli altri requisiti, all'unanimità di voti ha l'onore di proporvene la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale per la votazione.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di voler dare lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie nelle quali siasi incorso sino al giorno

17 settembre 1904, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo ed in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

Non avrà luogo il condono se, entro sei mesi dalla detta pubblicazione, non siano state pagate integralmente le tasse dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, circa il pagamento rateale delle tasse di successione nella parte riguardante valori immobiliari; però il condono non avrà luogo qualora, pel mancato pagamento delle tasse dilazionate alle pattuite scadenze, si verifichi la decadenza comminata dall'articolo 11 della detta legge.

Saranno restituite le soprattasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse sino al giorno 17 settembre 1904, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ho chiesto di parlare per dirigere all'onor. ministro una semplice raccomandazione a nome dell'Ufficio centrale. Per ragioni note a tutti e, certamente, non imputabili nè al Senato nè all'Ufficio centrale, il presente disegno è per diventare legge, quando già è scaduto il termine assegnato dal Decreto di condono del 17 settembre ultimo. Ora in vista del caso impreveduto ed eccezionale, e per la connessione tra le contravvenzioni contemplate nel Decreto e quelle contemplate in questa legge, non parrebbe opportuno all'onorevole ministro delle finanze di prorogare quel termine, o, per dir meglio, di aprirne un nuovo? All'Ufficio centrale pare che gli stessi motivi che sostengono quel decreto e quella legge giustifichino l'estensione del termine; anzi esso è d'avviso che i fini a cui intendono così il decreto come la legge, nell'interesse dei

contribuenti e dello stesso erario pubblico, non si possano pienamente raggiungere senza il provvedimento che raccomanda all'onor. ministro. Voglia il ministro valutare quest'argomento, e provvedere, nel caso, in conseguenza.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *ministro delle finanze*. Riconosco ben volentieri il fondamento di equità che c'è nella raccomandazione che così autorevolmente mi viene rivolta dall'Ufficio centrale.

Le ragioni per cui questo disegno di legge giunge con tanto ritardo alla discussione del Senato, come non sono imputabili all'Ufficio centrale, così non possono attribuirsi al Ministero; il quale si affrettò, appena inaugurata la nuova legislatura a presentare le sue proposte alla Camera, farle votare, e quindi portarle con ogni sollecitudine al Senato.

Ripeto: il fondamento di equità, nella richiesta dell'Ufficio centrale, è evidente; purchè si serbi intima la connessione tra le disposizioni relative al registro e quelle sul bollo; ossia, purchè il beneficio sia concesso esclusivamente a quelle contravvenzioni di bollo che si possono accertare sugli stessi atti che già sono in contravvenzione al registro.

Come bene diceva l'onor. relatore, non è il caso di prorogare un termine, che già è scaduto, ma di farlo rivivere. Per quanto io, nelle presenti condizioni politiche, possa impegnare la parola del Governo, dichiaro al Senato che ben volentieri studierò l'argomento, nel senso di provocare i provvedimenti che mirino a far rivivere quel termine, serbandolo sempre la connessione fra le tasse di registro e di bollo, in maniera che questa legge raggiunga completamente i suoi fini.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

**Approvazione del disegno di legge: « Ordina-
mento del Casellario giudiziale, dei servizi
amministrativi e del personale del Ministero
di grazia e giustizia e dei culti » (N. 58).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la
discussione del disegno di legge: « Ordina-
mento del Casellario giudiziale, dei servizi am-
ministrativi e del personale del Ministero di
grazia e giustizia e dei culti ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di
dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 58).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli
che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale del Ministero
di grazia e giustizia è modificato in conformità
alla tabella A annessa alla presente legge.

Sono approvate le variazioni di bilancio di
cui alla successiva tabella B.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1905

TABELLA A.

NUOVO RUOLO ORGANICO					DIFFERENZE	
	Classe	Numero dei posti	Stipendio		Numero dei posti	Stipendio annuo
			annuo individuale	ammontare degli stipendi		
Ministro	»	1	25,000	25,000	»	»
Sottosegretario di Stato	»	1	10,000	10,000	»	»
		2		35,000	»	»
Carriera amministrativa.						
Direttori generali	»	2	9,000	18,000	»	»
Direttori capi divisione od Ispettori superiori.	1 ^a	5	7,000	35,000	+ 1	+ 7,000
Id. id	2 ^a	8	6,000	48,000	+ 4	+ 24,000
Capi sezioni.	1 ^a	10	5,000	50,000	»	»
Id.	2 ^a	10	4,500	45,000	»	»
Segretari	1 ^a	15	4,000	60,000	+ 3	+ 12,000
Id.	2 ^a	12	3,500	42,000	+ 3	+ 10,500
Id.	3 ^a	12	3,000	36,000	+ 4	+ 12,000
Vice segretari	1 ^a	13	2,500	32,500	+ 1	+ 2,500
Id.	2 ^a	6	2,000	12,000	»	»
.	»	»	»	»	- 1	- 6,000
		93		378,500	+ 15	+ 62,000
Carriera di ragioneria.						
Direttore capo divisione	»	1	7,000	7,000	»	»
Capi sezione	1 ^a	2	5,000	10,000	+ 1	+ 5,000
Id.	2 ^a	2	4,500	9,000	+ 1	+ 4,500
Segretari	1 ^a	7	4,000	28,000	+ 1	+ 4,000
Id.	2 ^a	4	3,500	14,000	»	»
Id.	3 ^a	8	3,000	24,000	+ 4	+ 12,000
Vice segretari	1 ^a	4	2,500	10,000	- 1	- 2,500
Id.	2 ^a	5	2,000	10,000	+ 2	+ 4,000
		33		112,000	+ 8	+ 27,000
Ufficio traduzioni.						
Direttore capo dell'ufficio traduzioni	»	1	7,000	7,000	+ 1	+ 7,000
Traduttori	1 ^a	1	5,000	5,000	+ 1	+ 5,000
Id.	2 ^a	2	4,000	8,000	+ 2	+ 8,000
Id.	3 ^a	2	3,000	6,000	+ 2	+ 6,000
		6		26,000	+ 6	+ 26,000

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1905

Segue TABELLA A.

NUOVO RUOLO ORGANICO					DIFFERENZE		
	Classe	Numero dei posti	Stipendio		Numero dei posti	Stipendio annuo	
			annuo individuale	ammontare degli stipendi			
Carriera d'ordine.							
Capi degli uffici d'ordine.	»	2	4,000	8,000	+ 1	+ 4,000	
Archivisti	1 ^a	7	3,500	24,500	+ 3	+ 10,500	
Id.	2 ^a	7	3,200	22,400	+ 2	+ 6,400	
Id.	3 ^a	14	2,700	37,800	+ 11	+ 29,700	
Ufficiali d'ordine.	1 ^a	25	2,200	55,000	+ 11	+ 24,200	
Id.	2 ^a	27	1,800	48,600	+ 17	+ 30,600	
Id.	3 ^a	39	1,500	58,500	+ 30	+ 45,000	
		121		254,800	+ 75	+ 150,400	
Personale di servizio.							
Commessi	»	2	1,800	3,600	»	»	
Capi uscieri.	»	2	1,600	3,200	»	»	
Uscieri.	1 ^a	12	1,300	15,600	+ 2	+ 2,600	
Id.	2 ^a	11	1,200	13,200	+ 4	+ 4,800	
Inservienti	1 ^a	12	1,100	13,200	+ 6	+ 6,600	
Id.	2 ^a	17	800	13,600	+ 17	+ 13,600	
		56		62,400	+ 29	+ 27,600	
Riepilogo.							
Ministro	»	1	»	25,000	»	»	
Sottosegretario di Stato	»	1	»	10,000	»	»	
Carriera amministrativa	»	93	»	378,500	+ 15	+ 62,000	
Id. di ragioneria	»	33	»	112,000	+ 8	+ 27,000	
Ufficio traduzioni.	»	6	»	26,000	+ 6	+ 26,000	
Carriera d'ordine.	»	121	»	254,800	+ 75	+ 150,400	
Personale di servizio	»	56	»	62,400	+ 29	+ 27,600	
		311		868,700	+ 133	+ 293,000	

TABELLA B.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione
della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a quello dell'entrata.

I. — Aumenti allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti			
AUMENTI			
Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo:			
	somma occorrente	293,000	
	meno i sessenni	6,000	
		287,000	
» 2.	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma	29,000	
» 22.	Spese casuali	5,000	
	Totale degli aumenti . . .		321,000
DIMINUZIONI			
Capitolo 3. — Ministero - Personale straordinario		25,560	
» 4.	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma	5,000	
» 8.	Indennità di supplenza e missione	59,150	
» 10.	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti . . .	7,580	
» 11.	Indennità e spese varie per la statistica giudiziaria	3,500	
» 26.	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma	20,000	
» 31.	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	2,180	
» 32.	Indennità e spese varie per ispezione e controllo delle contabilità degli archivi notarili	1,500	
	Totale delle diminuzioni . . .		124,470
			196,530
II. — Variazioni da introdursi allo stato di previsione dell'entrata.			
Tasse corrisposte per certificati del casellario giudiziale. — Somma che si prevede		150,000	
Proventi derivanti della traduzione dalle lingue straniere di atti e documenti. — Somma che si prevede		17,430	
Concorso degli Economati Generali dei benefici vacanti a favore del capitolo 58.		29,100	
			196,530
			»

Art. 2.

I funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti non possono essere applicati al Ministero se non per servizi concernenti le Commissioni giudiziarie ed i gabinetti del ministro e sottosegretario di Stato o per determinati lavori legislativi, secondo le norme che per quest'ultimo caso verranno stabilite nel regolamento.

Salva l'eccezione di cui sopra, l'applicazione degli altri funzionari ed il servizio degli impiegati straordinari cesserà entro sei mesi dall'attuazione del nuovo organico.

(Approvato).

Art. 3.

Ai nuovi posti dell'organico sarà provveduto con la promozione degli impiegati di ruolo, e con l'ammissione in pianta degli impiegati degli Economati generali dei benefici vacanti attualmente applicati al Ministero, che abbiano i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni, e secondo le norme da fissarsi nel regolamento.

Agli effetti del biennio richiesto dal Regio decreto 29 settembre 1893, n. 531, basterà che il precedente servizio del funzionario abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe sempre quando la promozione che ne seguirebbe non dovesse alterare la graduatoria d'esame.

(Approvato).

Art. 4.

Salva la disposizione dell'articolo 6 i rimanenti posti della carriera di ragioneria e d'ordine saranno assegnati a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero, in seguito a concorso per titoli secondo le norme del regolamento, e non oltre lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui siano forniti al momento dell'apertura del concorso.

Qualora non si potesse provvedere nel modo suindicato ai posti vacanti, il concorso anzidetto potrà essere esteso a tutti i funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 5.

I nuovi posti dell'ufficio di traduzione saranno conferiti in seguito a concorso, secondo le norme del regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli impiegati straordinari che prestano attualmente servizio nel Ministero, i quali abbiano superato gli esami di abilitazione o siano ritenuti meritevoli di essere assunti in pianta stabile dal Consiglio del Ministero, potranno essere nominati ufficiali d'ordine di seconda o di terza classe.

La metà dei posti d'ufficiale d'ordine di terza classe è riservata, ai sensi e per gli effetti della legge 8 luglio 1883, n. 1470, a favore degli ufficiali di scrittura che si trovino nelle condizioni previste dalla legge medesima.

Egualemette la metà dei posti degli inserienti che rimarranno vacanti, in seguito all'attuazione dell'organico, è riservata a quelli degli inserienti straordinari o facchini che prestano l'opera loro presso il Ministero da oltre un anno, e che siano ritenuti meritevoli di essere assunti in pianta stabile, e l'altra metà è riservata a favore dei sott'ufficiali, a sensi e per gli effetti della legge anzidetta.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito nel Ministero di grazia e giustizia il casellario centrale penale secondo le norme che verranno date con apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 8.

Per i certificati del casellario giudiziale è dovuta, oltre all'importo della carta da bollo, la tassa di centesimi sessanta, da riscuotersi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui nel precedente articolo 7.

Restano ferme le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 556, per quanto riguarda l'esenzione dalla tassa.

(Approvato).

Art. 9.

Le versioni di atti eseguiti dall'ufficio di traduzione presso il Ministero di grazia e giustizia

e dei culti, sono controfirmate dal ministro guardasigilli o da un funzionario della carriera amministrativa da lui delegato, ed hanno lo stesso valore delle perizie giudiziali.

Per quelle versioni, che non costituiscono un servizio gratuito posto dalla legge a carico di detto ufficio, è dovuta una tassa proporzionata alla natura dell'atto ed alla difficoltà della traduzione. Il regolamento stabilirà la misura della tassa e le norme della liquidazione e riscossione, e determinerà altresì in quali casi il servizio debba essere gratuito.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre che occorreranno per l'esecuzione della presente legge la quale andrà in vigore col 1° luglio 1905.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto, dalla quale risulta che il Senato ha convalidata la nomina a senatori dei signori Guala Carlo, Racioppi Giacomo, De Martino Giacomo, Del Mayno Luchino, Quigini-Puliga Carlo Alberto, e Pignatelli di Terranova Giuseppe, e li dichiaro ammessi a prestare giuramento.

Approvazione del disegno: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire **175,939 77** verificatasi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario **1902-903** concernenti spese facoltative » (N. 32).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 175,939 77 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 32).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,697 39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 38: « Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 150,242 38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 39: « Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49 ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di **L. 6,214,073 95** sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **1902-903** risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso » (N. 33).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'altro disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 6,214,073 95 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902-903, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1902-903 su taluni capi-

toli di spese obbligatorie e d'ordine nella complessiva somma di lire sei milioni duecento quattordicimila settantatré e centesimi novantacinque (L. 6,214,073 95) ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1902-903 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Cap. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	L.	309,861 03
» 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) »		312,900 37
» 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) »		240,332 61
» 33. Corrisponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolo delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) »		211,714 73
» 141. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (Legge 29 marzo 1900, n. 101) »		212,204 10
	L.	<u>1,287,012 89</u>

Ministero delle finanze.

Cap. 48. Restituzioni e rimborsi (Demanio)	L.	123,549 21
» 135. Aggio d'esazione (Lotto) »		295,843 08
» 136. Vincite al lotto	L.	3,128,572 69
	L.	<u>3,547,964 98</u>

Ministero di grazia e giustizia.

Cap. 23. Spese di Giustizia	L.	<u>528,212 62</u>
---------------------------------------	----	-------------------

Ministero degli affari esteri.

Cap. 5. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari	L.	<u>444 53</u>
---	----	---------------

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari L.	194 55
» 16. Spese di liti »	153 08
» 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti »	7,703 91
» 112. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie . . . »	9,084 17
	<u>L. 17,135 71</u>

Ministero dell'interno.

Cap. 23. Spese di liti »	<u>2,521 54</u>
------------------------------------	-----------------

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. 79. Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1 lettera a della legge 25 febbraio 1900, n. 56) L.	<u>390 —</u>
--	--------------

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. 17. Spese postali L.	835 73
» 27. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato »	102,370 83
» 30. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) »	15,928 36
» 32. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi »	11,805 86
» 34. Retribuzioni ai fattorini telegrafici »	70,633 99
» 45. Crediti d'amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro »	276,249 91
» 46. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inseribili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili. »	253,191 19
	<u>L. 731,015 87</u>

Ministero della guerra.

Cap. 23. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	L.	64,935 —
--	----	----------

Ministero di Agricoltura.

Cap. 12. Spese di posta	L.	88 66
» 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		4,942 —
» 88. Spese per le inchieste di cui agli art. 67 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro »		29,410 15
	L.	34,440 81

Riassunto.

Ministero del tesoro	L.	1,287,012 89
Ministero delle finanze	»	3,547,964 98
Ministero di grazia e giustizia	»	528,212 62
Ministero degli affari esteri	»	444 53
Ministero dell'istruzione pubblica	»	17,135 71
Ministero dell'interno	»	2,521 54
Ministero dei lavori pubblici	»	390 —
Ministero delle poste e dei telegrafi	»	731,015 87
Ministero della guerra	»	64,935 —
Ministero d'agricoltura, industria e commercio	»	34,440 81
	L.	6,214,073 95

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,299,121 13 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso » (N. 34).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'altro disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,299,121 13 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbli-

gatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso ».

Prego il signor senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904 su taluni capitoli di « Spese obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire un milione, duecento novantanove mila cento ventuno e centesimi tredici (lire 1,299,121 13), ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1903-904 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero di grazia e giustizia.

Cap. n. 26 — Spese di giustizia L. 764,364 70

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 84. — Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lettera a, della legge 25 febbraio 1900, n. 56) L. 9,201 60

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 36 — Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a e di 3^a classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) L. 9,958 07

» 53 — Crediti d'amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro » 276,427 36

» 54 — Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili . » 112,104 40

L. 398,489 83

Ministero della guerra.

Cap. n. 21 — Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario » 127,065 —

RIASSUNTO.

Ministero di grazia e giustizia L. 764,364 70

Ministero dei lavori pubblici » 9,201 60

Ministero delle poste e dei telegrafi » 398,489 83

Ministero della guerra » 127,065 —

L. 1,299,121 13

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 59,277 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1903-1904 concernenti spese facoltative » (N. 35).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge che ha per titolo: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 59,277 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 35).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 15,582.77 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7305 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 8: « Indennità di supplenza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 28,600 12 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 13: « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7788 45 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 14: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1903-904.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 61,462 64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 concernenti spese facoltative » (N. 38).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 61,462 64 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-1904, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 38).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,891 09 verificatesi sull'assegnazione del capi-

tolo n. 11: « Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero — Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-1904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3,985 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41: « Opere idrauliche di 2^a categoria — Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 25,663 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45: « Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 25,083 16 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 46: « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua — Sussidi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 230 39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51: « Agro romano — Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica, stipendi, indennità diverse (spese fisse) », dello stato

di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-1904.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 53 90 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 52: « Agro romano — Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica. Indennità di residenza in Roma (spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato)

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 146 75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76-*quinq.*: « Genio Civile — Personale aggiunto. Indennità di residenza in Roma (spese fisse) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,403 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 350: « Indennità di tramutamento, di reggenza, di collaborazione e diverse al personale ordinario e straordinario dell'Ispettorato », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 481,948 36, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-1904 concernenti spese facoltative » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma

di L. 481,848 36, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-1904, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 39*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 259,772 67, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 5: « Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 30,225 36, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 10: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 24,158 29, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 29: « Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto della corrispondenza e dei pacchi - Trasposto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus - Trasporti sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 12,184 85, verificatasi sull'assegnazione del

cap. n. 34: « Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-1904.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 78,191 36, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 35: « Spese di costruzione e mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 77,315 83, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 61: « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Giuramento dei senatori De Martino e Pignatelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giacomo De Martino, i cui titoli per la nomina a senatore vennero oggi convalidati, prego i signori senatori Di Sermonea e Di San Giuseppe di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Martino è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giacomo De Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor Pignatelli duca di Terranova, di cui in questa tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Di San Giuseppe e Rattazzi ad intro-

durlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pignatelli Giuseppe duca di Terranova viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor duca Pignatelli di Terranova del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 19,517 47 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904, concernente spese facoltative ». (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 19,517 47 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato, n. 41).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; si procederà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,314 57 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 17: « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 67 82 verificatesi sull'assegnazione del cap. n. 36:

« Personale civile tecnico - Indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 102 08 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 38: « Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino - Indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 116,251 18 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative ». (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 116,251 18, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-1904, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato, n. 42).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,773 38 verificatesi sull'assegnazione del cap. 6: « Ministero Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,579 07 verificatesi sull'assegnazione del capi-

tolo 8: « Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,389 94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11: « Ministero, manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,599 57, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12: « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 18,702 65, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 15: « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,712 53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 17: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 0 90 verificatasi sull'assegnazione del cap. 19: « Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti al-

l'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,235 54, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25: « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,033 06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 43: « Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Ispezioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,972 36, verificatasi sull'assegnazione del cap. 52: « Spese per l'enologia, l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per l'olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e delle stazioni enotecniche - Studi - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,094 10, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 64: « Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,846 74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 66: « Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 14,86 verificatasi sull'assegnazione del cap. 103 « Museo industriale di Torino - Personale e dotazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903 904.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 24,53 verificatasi sull'assegnazione del cap. 121 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,271 95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 140 « Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'amministrazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge verrà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni di spesa obbligatoria sopra il capitolo n. 9 - Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali - dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 43).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Approvazione di eccedenza d'impegni di spesa

obbligatoria sopra il capitolo n. 9 - Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali - dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1903-1904 ».

Prego il senatore segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,480 79 risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1903-904 sul cap. n. 9: « Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali » per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 82,405 99, verificatesi sulla assegnazione di due capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione in Roma, per l'esercizio finanziario 1903-904, risultanti dal consuntivo dello stesso esercizio » (N. 44).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 82,405 99, verificatesi sull'assegnazione di due capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione in Roma per l'esercizio finanziario 1903-1904, risultanti dal consuntivo dello stesso esercizio ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 44).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 463 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20: « Assegni agl'investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 81,942 92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32: « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casalmaggiore) (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo delle frazioni Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casalmaggiore).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge: (V. Stampato n. 53).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODRONCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, relatore. Non ripeterò le considerazioni che hanno consigliato l'Ufficio centrale a proporre, a voti unanimi, di respingere questo disegno di legge, il quale è sorto in un modo inusitato e strano.

È sorto per iniziativa parlamentare, invece di essere presentato dal Governo del Re; e viene

innanzi al Parlamento come una legge di eccezione; perchè non si potè soddisfare ad alcuna delle condizioni volute dall'art. 115 della legge comunale e provinciale, tra le quali, principalissima, il voto della maggioranza degli elettori.

Di più l'Ufficio centrale ha considerato che non si debba stabilire il principio della divisione dei grandi comuni, ciò che sarebbe contrario alla tradizione del Parlamento italiano. Amministrativamente questa divisione sarebbe dannosa in quanto vivrebbero malamente le frazioni e il capoluogo se fossero separati l'uno dalle altre. Si aggiunga che le Opere pie sono quasi tutte del capoluogo, e se questo, per un sentimento di liberalità, fa partecipare ai benefizi di queste Opere pie anche le frazioni rurali, è evidente che, separandosi alcune frazioni rurali, il capoluogo rivendicherà a sè tutti i benefizi delle Opere pie, e quelle frazioni rurali non avrebbero più alcun sussidio dalla carità pubblica.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale vi propone di respingere il disegno di legge nato, come ho detto, in un modo non ordinario; queste leggi di così grande importanza sociale, quando non sono presentate dal Governo del Re, che è l'alto tutore dei comuni, fanno sempre sospettare che sieno ispirate da considerazioni diverse dalle amministrative.

Fra le petizioni che noi abbiamo ve n'ha una favorevole al distacco, nella quale si accenna a questioni politiche che avrebbero soverchiato ogni altra considerazione.

Ciò per parte nostra non è esatto: noi abbiamo esaminata la questione obbiettivamente, dai punti di vista amministrativo e finanziario. La questione politica non è penetrata nelle nostre discussioni, nè abbiamo guardato a quali partiti appartengano i difensori e gli oppositori di questo disegno di legge.

Un'altra petizione del capoluogo espone molte ragioni contro questa divisione dei comuni; un'altra dell'Amministrazione delle Opere pie fa presenti tutti gl'inconvenienti che deriverebbero al comune se la separazione avvenisse.

Finalmente una petizione con moltissime firme della frazione di Rivarolo combatte tutte le ragioni esposte dal capoluogo contro la separazione, ma questa petizione è di una sola delle frazioni che si vuol distaccare; è serotina, per-

chè doveva in ogni caso essere presentata prima che fossero iniziati gli atti della separazione; e non ha autenticazione di firme.

Quindi l'Ufficio centrale pensa che non si debba tenere alcun conto di questa petizione, che non si sa neppure se rappresenti la maggioranza.

L'Ufficio centrale adunque raccomanda al Senato di dare voto contrario alla separazione, e respingere il disegno di legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

PATERNOSTRO. Io avrei voluto parlare sopra gli altri due progetti che seguono, ma gli argomenti che devo svolgere e che mi consigliano di votare per la reiezione dei due progetti sono argomenti d'indole generale e quindi credo di poterli svolgere anche in occasione del primo progetto.

La frequenza sempre crescente con la quale vengono presentati al Parlamento progetti di legge intesi a mutare le circoscrizioni dei comuni, anzi ad erigere in comuni autonomi delle frazioni, che per lo innanzi non avevano la sede del comune, dà luogo a certe riflessioni che io credo importantissimo che il Senato abbia presenti prima di dare il suo voto su questi progetti.

È ormai invalsa la credenza fallace, secondo me, che con legge del Parlamento si possa fare qualsiasi cosa. Ciò non è esatto, perocchè con leggi del Parlamento non si possono, nè si debbono fare ingiustizie: una legge inutile rimane parola scritta, e disgraziatamente di queste ne abbiamo molte nei nostri Annali parlamentari; ma una legge ingiusta è destinata ad avere tristi conseguenze.

Qui non si tratta soltanto di leggi le quali possono ferire interessi di persone, ma si tratta di leggi le quali contravvengono a disposizioni tassative dello Statuto fondamentale del Regno, e con una legge del Parlamento non si può e non si deve andar contro allo Statuto fondamentale.

Lo Statuto nell'art. 74 dice: «Le istituzioni comunali e provinciali e le circoscrizioni dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge». In esecuzione di questo articolo è venuta la legge comunale e provinciale la quale all'art. 115 stabilisce: «Le borgate o frazioni di comuni possono chiedere, per mezzo della

maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Dunque lo Statuto garantisce le circoscrizioni comunali, la legge stabilisce in qual modo, con quali forme e con quali garanzie si possono cambiare queste circoscrizioni.

Quali di questi obblighi è stato adempito in occasione di questi tre disegni di legge che sono venuti oggi in discussione? A me risulta nessuno. E la conseguenza è questa, che siffatte leggi votate e messe in applicazione, turbano grandemente la vita di molti comuni ed accrescono la famiglia, già misera, di questi comuni di cui moltissimi sappiamo che non possono adempiere ai loro obblighi, e portano quindi una grande perturbazione in tutto lo Stato, perchè i comuni non sono che i figli minori dello Stato, non sono che i membri di questa grande famiglia.

Ora a me pare che non si possa con troppa facilità, con troppa leggerezza addivenire alla approvazione di queste leggi, perchè ne sarebbe turbata l'economia amministrativa, e perchè, una volta messi su questa strada, o signori, non sappiamo fino dove si possa giungere.

Oggi, all'indomani delle elezioni generali, nella farmacia del villaggio si mettono su tutte le ambizioni, e, come c'è l'aspirante al posto di segretario comunale, così c'è quello che ha l'ambizione di diventare sindaco e via dicendo.

Cosa volete? Il rappresentante della nazione eletto deve usare qualche riguardo a questi che sono elettori, e quindi vengono fuori disegni di legge ingiusti, incostituzionali e destinati a turbare grandemente la vita dei comuni italiani. Per questo voterò contro tutti questi progetti di legge.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Ringrazio il senatore Paternostro dell'appoggio dato alla tesi che ho sostenuto; ma il caso dei suoi comuni è molto diverso dal mio.

Io ho detto che è strano il modo con cui si

è proceduto, e mantengo la parola; malgrado che qualche persona poco educata abbia da una tribuna interrotto e rumoreggiato.

Mantengo questa parola perchè non è il voto degli elettori che è stato interrogato; è una iniziativa sovrapponentesi alla volontà degli elettori stessi.

Per queste considerazioni principalissime, oltre tutte le altre alle quali ha accennato l'onorevole Paternostro, l'Ufficio centrale unanime ha proposto al Senato di respingere questo disegno di legge.

I due casi citati dall'onorevole Paternostro sono diversi, per quello che ne so; là c'è la manifestazione della volontà elettorale; nel nostro invece, e per questo dissi che era strano il caso, la manifestazione della volontà elettorale non c'è, e pare anzi che, appunto perchè non si è potuto ottenere la concordia del voto elettorale, si sia ricorso ad una legge eccezionale.

Quindi io prego l'onorevole presidente di non volere confondere le discussioni, perchè la confusione può nuocere.

Io riservo il mio voto riguardo agli altri due disegni di legge, perchè mi inchino sempre davanti alla volontà del corpo elettorale. Ma nel caso di Casalmaggiore la volontà del corpo elettorale non si è manifestata.

Prima di finire, devo rettificare un errore di stampa della relazione. Le frazioni che si distaccherebbero dal capoluogo avrebbero una popolazione molto minore di quella attribuita loro da un errore di trasposizione di cifra nella relazione. Ciò non indebolisce le ragioni contro il distacco, ma le fortifica, perchè il comune che si vorrebbe creare, sarebbe tanto più piccolo per superficie, per popolazione, e per mezzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Chiedo perdono al Senato se anch'io lo trattengo per alcuni istanti sopra questa grave questione, che è stata trattata così nobilmente dal relatore dell'Ufficio centrale e dall'onor. Paternostro.

E prendo la parola perchè altra volta ebbi occasione in questo consesso di parlare ugualmente sopra la questione della quale oggi si tratta.

Certo quanto ha detto l'onor. relatore e quanto

ha aggiunto l'onor. collega Paternostro non ha bisogno di alcun maggiore conforto d'argomentazioni in appoggio della dimanda fatta al Senato di respingere questa proposta di legge. Nonostante che le ragioni dell'uno e dell'altro proponente non abbiano certamente, come ora diceva, d'uopo di alcun conforto e di nessun aiuto, e specialmente di un aiuto così debole come quello che può venire da me, pure alle ragioni particolari e specialissime, che sono state spiegate dal relatore ed anche dall'onor. Paternostro, mi permetto di aggiungere una ragione generale sulla quale invito i signori senatori a portare la loro considerazione profonda.

La ragione generale alla quale alludo è la seguente d'ordine assolutamente pubblico. Non bisogna, o signori, seguitare in questa strada nella quale pur troppo si mettono quasi di continuo le nostre deliberazioni, e, come altra volta ebbi l'onore di dire in questo Consesso, non bisogna proseguire per questa strada per la quale si ottiene una grande divisione, quasi direi uno spezzettamento dei comuni, con tanto danno della pubblica amministrazione e, come già è stato detto, della pubblica economia. Ricordiamo che oggidì i comuni non hanno più il concetto che ebbero nei tempi passati, nel medio evo, e nella prima istituzione dei comuni italiani. No certo: il concetto storico è assolutamente mutato. Allora erano raccolte di famiglie che amministravano le loro rendite e provvedevano alla loro comodità e difesa. Oggi i comuni sono certe entità che debbono servire a molti e svariatissimi bisogni di coloro che li costituiscono, a molti bisogni, non solo della pubblica economia, ma anche della politica dello Stato.

Per questo è necessario che i comuni siano di tale consistenza e forza da poter soddisfare questi bisogni, da poter servire a codesti alti uffici: e questo non si ottiene se i comuni non si conservano in una certa entità e consistenza, diversa da quella divisione in tante frazioni delle quali in ogni momento si sente parlare nella Camera dei deputati e nel Senato. Queste riflessioni generali domando che siano aggiunte nella mente dei signori senatori a quanto è stato già detto in proposito in questa discussione, e a quanto ha proposto l'onorevole relatore.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Debbo rispondere due parole al mio amico onorevole senatore Codronchi. Non dissento che vi sia differenza sostanziale fra il caso del comune di Rivarolo del Re della cui legge è relatore, e gli altri due comuni; e questa differenza consisterebbe nel fatto che qui c'è la domanda, che la legge vuole, della maggioranza degli elettori, mentre nell'altro non ci sarebbe questa domanda. Ma è questa la sola condizione alla quale si deve adempiere per erigere in comune autonomo una frazione di comune? Mi pare di no. Altre e ben sostanziali condizioni si richiedono: il voto del Consiglio provinciale, perchè questo comprendendo gl'interessi di tutti i comuni della provincia...

CODRONCHI, *relatore*. Questo c'è.

PATERNOSTRO... Ma non risulta dalla relazione, come non risultano altri dati statistici vale a dire il numero della popolazione, etc. Noi non conosciamo, o per lo meno io, che ho sotto occhio questa breve relazione, non conosco se il numero di 4000 abitanti sia raggiunto; probabilmente non lo è. Ed inoltre in qual modo si divideranno i cespiti? È facile fare una legge colla quale si dice: Sono eretti in comune autonomo. Ma di che vita vivranno poi questi comuni? Noi sappiamo che la legge impone tanti obblighi ai comuni e che a questi obblighi male possono adempiere molti di essi. Per i comuni rurali in ispecie il maggiore elemento di vita è il territorio giurisdizionale amministrativo, perchè dipende dalla maggiore o minore estensione di questo territorio l'importanza dei centesimi addizionali che sono il loro cespite principale, ora questa estensione non è nota. Certamente per legge si può fare più che non si possa fare per decreto Reale, ma che con legge speciale si possa passar sopra a una legge organica generale la quale stabilisce come garanzia queste condizioni, questo, credo, non si possa fare. Si faccia pure la legge che costituisce in comune autonomo frazioni di comune, ma si adempiano a tutte le condizioni che la legge comunale e provinciale prescrive perchè si possa addivenire alla costituzione dei comuni. Queste sono le osservazioni che io volevo fare, e mi riservo di prendere la parola anche quando verranno in discussione gli altri due disegni di legge che sono all'ordine nel giorno.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Io proporrei che si votassero gli articoli del disegno di legge ora in discussione; quanto alle altre due leggi che sono all'ordine del giorno e delle quali non sono io il relatore, ma bensì l'onor. Di Prampero, il quale è assente, si potrebbero rinviare alla seduta di domani.

PRESIDENTE. La discussione degli altri due disegni di legge riguardanti «Costituzioni di comuni autonomi» non si può fare ora perchè manca il relatore.

CODRONCHI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Quindi, se nessun altro domanda la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova ora aggregate al comune di Casalmaggiore sono costituite in comune sotto la denominazione Rivarolo del Re ed Uniti.

Chi intende di approvare l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto Reale a tutte le disposizioni che conseguono dalla presente legge.

Chi intende di approvare l'art. 2 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi votati per alzata e seduta o rinviati allo scrutinio segreto.

Avverto che a termini dell'art. 67 del regolamento i dieci progetti di legge per eccedenze di impegni, saranno votati tutti in una sola coppia di urne.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1905

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, *segretario*, fa l'appello nominale.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del Senato.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che è pervenuto alla Presidenza un disegno di legge di iniziativa dei senatori Mariotti Giovanni, Mucicchi e Niccolini Ippolito.

Questo disegno di legge avrà il suo corso secondo le norme del nostro Regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Con dono delle sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari:

Senatori votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

Il Senato approva.

Ordinamento del Casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

Senatori votanti	77
Favorevoli	63
Contrari	14

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 175,939 77 verificatesi sul'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 6,214,073 95 sopra alcuni ca-

pitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902-903, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,299,121 13 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 59,277 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1903-1904, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 61,462 64, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 481,848 36, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 19,517 47 verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 116,251 18, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenza d'impegni di spesa obbligatoria sopra il capitolo n. 9. - Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali - dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto per l'esercizio finanziario 1903-904;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 82,405 99 verificatesi sull'asse-

assegnazione di due capitoli di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione in Roma, per l'esercizio finanziario 1903-904, risultanti dal consuntivo dello stesso esercizio:

Senatori votanti	77
Favorevoli	59
Contrari	18

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casalmaggiore):

Senatori votanti	76
Favorevoli	19
Contrari	57

Il Senato non approva.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. VI, XVII-*Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore (N. 30);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Solbiate Arno (Albizzate) (N. 52).

III. Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro della pubblica istruzione per sapere:

1° Se esista, e per quale legge, una scuola diplomatico-coloniale;

2° Perchè e per quale legge ai 12 febbraio nominò due professori straordinari;

3° Che cosa intenda per l'ordine dato al Rettore di autorizzare iscrizioni ad un secondo corso.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 (N. 60);

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 (N. 21);

Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (N. 22);

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combatterne i parassiti (N. 25);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26);

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1905 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche